



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE AVVOCATURA

Via Jannoni 68 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961.881294– Fax 0961.881294

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE E DI VALUTAZIONE DEI DANNI A COSE E PERSONE PER EFFETTO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DEL COMUNE RELATIVO AL PERIODO DALL'1.01.2012 AL 31.12.2012.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1

L'appalto ha per oggetto il “Servizio di accertamento delle cause e di valutazione dei danni a cose e persone per effetto della responsabilità civile terzi del Comune relativo al periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012.

In particolare l'appalto prevede di :

- a) accertare le cause del sinistro;
- b) valutare l'esistenza di Responsabilità civile dell'Ente;
- c) valutare i danni a cose e/o persone. In quest'ultima fattispecie sottoporre il danneggiato a visita medico- legale nelle ipotesi di richiesta di invalidità permanente, ed ogni qualvolta il perito e/o il Dirigente del Settore competente lo riterrà utile e necessario nel superiore interesse dell'Amministrazione;
- d) intrattenere rapporti diretti con gli uffici dell'Ente con accessi almeno bisettimanali, anche con sopralluoghi congiunti da effettuare con personale dell'Ente qualora venga richiesto. Prestare assistenza tecnica nell'acquisizione dei dati ed elementi utili all'accertamento della responsabilità e per lo svolgimento delle attività di controllo e/o manutenzione che i Servizi P.M. e Gestione del Territorio dovranno porre in opera per limitare nel tempo il numero e l'entità dei danni; è compresa l'assistenza nelle prove di simulazione eventualmente necessaria per la ricostruzione della dinamica dell'incidente;
- e) produrre al Settore competente idonea relazione tecnica atta a stabilire il risarcimento da pagare e l'opportunità di un tentativo diretto con la controparte per una definizione transattivi del sinistro;
- f) raccogliere ed analizzare, ai fini assicurativi, elementi, dati e documenti;

- g) supportare l'Ente nell'eventuale stipula di una polizza assicurativa R.C.T.;
- h) effettuare attività di consulenza Tecnica di Parte negli eventuali giudizi inerenti la materia ed il periodo d'appalto.

L'appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza della tipologia e della consistenza del servizio richiesto e di essere edotto di ogni circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio medesimo. Conseguentemente nessuna obiezione l'appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla portata, qualità, entità e peculiarità del servizio.

ART. 2

L'appaltatore, attraverso suoi amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori idonei alla specifica funzione loro richiesta, dovrà provvedere e svolgere il servizio appaltato con modalità descritte in appresso:

- a) fornire al personale comunale addetto ai rilievi tecnici operante presso il servizio Gestione del Territorio del comune indicazioni utili ai fini di una migliore effettuazione dei rilievi stessi; illustrare agli agenti del Corpo di Polizia Municipale gli aspetti rilevanti ai fini delle successive attività di gestione ed accertamento dei danni, da riscontrare nel dettaglio durante i loro interventi presso il luogo dell'incidente;
- b) richiedere notizie, documenti ed interventi per danni denunciati al Comune, al Corpo di P.M. e/o agli Uffici tecnici comunali; esaminare i rapporti da essi redatti, valutandone le risultanze e chiedendo le necessarie integrazioni;
- c) accertare se per il sinistro denunciato all'Amministrazione comunale siano dovute somme a titolo di indennizzo e/o risarcimento da parte di altri Enti o Istituti ed in particolar modo dall'INAIL;
- d) Compiere le ulteriori indagini eventualmente idonee a riscontrare, per quanto possibile, le dichiarate cause dei sinistri, soprattutto ai fini della individuazione dell'eventuale responsabilità civile del Comune, esprimendo uno specifico parere in merito.
- e) Effettuare ogni qualsiasi accertamento necessario a determinare i danni a cose e/o persone.
- f) Comunicare bimestralmente all'Amministrazione Comunale (Settore competente) le spese tendenziali, sulla base dei sinistri avvenuti nel periodo e non ancora definiti.
- g) Produrre al Settore competente dell'Ente una relazione conclusiva contenente idonea indicazione:

- 1) del danno risarcibile;
 - 2) dell'opportunità di reiezione della richiesta danni con successiva eventuale costituzione dell'Ente in giudizio;
 - 3) dell'eventuale possibilità di trattativa diretta con la controparte per una chiusura della trattativa , con indicazione precisa dei relativi estremi e termini;
- h) Nel caso di cui al precedente punto, quantificare in via amichevole il danno, in contraddittorio con il danneggiato, sotto esplicita riserva di approvazione ed accettazione dell'Amministrazione, restando quindi salva ed impregiudicata tra le parti la successiva determinazione dell'Ente anche in difformità;
- i) Fornire quanto richiesto ai punti g) e h) nel termine massimo di giorni 45 dal momento in cui ha acquisito tutti gli elementi necessari alla valutazione e trattazione del sinistro.
- j) Assistere l'Ente per eventuale stipula di una polizza assicurativa R.C.T. anche con l'ausilio dei dati in proprio possesso e di quelli forniti dagli Uffici Tecnici Comunali e dalla Polizia Municipale.

ART.3

Le società, per la partecipazione alla gara, devono indicare – già in sede di presentazione dell'offerta – il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio e, nell'ipotesi che nel corso dell'espletamento del servizio tali persone dovessero variare, dovrà essere data preventiva e motivata comunicazione all'Ente appaltante, che dovrà esprimere il proprio parere. Tali persone: a) devono risultare iscritti negli appositi ruoli ed albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali b) sono ritenute personalmente responsabili delle perizie e devono controfirmare, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, tutti gli atti che interessano l'Amministrazione Comunale.

ART.4

L'Ente si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di un mese da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso spetterà all'appaltatore il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere .

Detto corrispettivo verrà determinato in percentuale del prezzo di aggiudicazione nel rapporto calcolato tra il numero dei mesi e/o frazione di mese già trascorsi dalla data della stipula del contratto, stabilendo inoltre una

percentuale del 10% dell'importo mensile dovuto, moltiplicando per i mesi residui dall'appalto.

ART.5

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste nel presente capitolato. L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio attraverso legale rappresentante, dipendente, collaboratori, consulenti) in possesso dei requisiti previsti e/o delle abilitazioni professionali richieste dalle normative vigenti e corrispondenti alle funzioni da svolgere.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese .

L'Ente si riserva di controllare l'espletamento del servizio con le modalità che riterrà più opportune, senza che la Società possa opporre rifiuti o riserve.

ART.6

L'appaltatore, è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative ed ai regolamenti comunque inerenti al servizio appaltato.

ART.7

L'appaltatore, qualora non abbia sede nella città in cui si svolge il servizio, dovrà istituire entro e non oltre quindici giorni dalla stipula del contratto un'apposita struttura, con obbligo di presenza giornaliera. In caso di omissione, l'Ente avrà la facoltà a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto.

ART.8

1. Le ditte concorrenti, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, dovranno costituire, a pena di esclusione, apposita cauzione del 2 % dell'importo a base d'asta (€ 67.500,00) e pertanto ammontante ad € 1.350,00, da prestare secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.LGS N. 163/2006 s.m.i..

La garanzia dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, in concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di

cui all'art.1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50%, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.LGS N. 163/2006 commi 1 e 2 s.m.i., per gli operatori economici muniti di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e allega al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.
3. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
4. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.LGS N. 163/2006 commi 1 e 2 s.m.i. qualora l'offerente risultasse affidatario.
5. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito dopo l'aggiudicazione della gara ai concorrenti non aggiudicatari. Quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Catanzaro.
7. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
8. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR n.445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

9. In caso di RTI dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione di cui al precedente punto c) dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il RTI.
10. La ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.LGS N. 163/2006 commi 1 e 2 s.m.i. . In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
11. La garanzia fideiussori redatta con le modalità di cui all'art.75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
12. L'importo della garanzia è ridotto del 50%, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.LGS N. 163/2006 commi 1 e 2 s.m.i., per gli operatori economici muniti di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
13. La cauzione definitiva sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

ART.9

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo , i diritti e le spese di contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante.

ART.10

L'importo a base d'asta della gara, che sarà espletata secondo le modalità del prezzo più basso, è di € 67.500,00 oltre IVA;.

Il prezzo di aggiudicazione verrà corrisposto dall'Ente a rate bimestrali, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del DURC con decorrenza dal bimestre successivo alla data di stipula del contratto.

ART. 11

Salvo quanto previsto dal precedente art.3, il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 12

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi scaturenti dal presente appalto l'Ente, previa formale contestazione, potrà applicare una penale da € 500,00 a € 2.500,00 a seconda della gravità della violazione ed in caso di continue e reiterate inadempienze contrattuali debitamente contestate e documentate, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto a danno.

In caso di arbitraria sospensione accertata dall'Ente, previa formale comunicazione dell'appaltatore, l'Ente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto a danno.

ART. 13

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del Dd.Lgs. n.163/2006 s.m.i..

ART. 14

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme vigenti in materia e da quelle del codice civile.

Il foro competente è quello di Catanzaro.

IL DIRIGENTE

(Avv. Saverio Molica)